

Documento firmato digitalmente

Il Relatore

GIUSEPPE BELLITTI

Il Presidente

MASSIMO BORETTI



Ordinanza n. 287/2024

Depositata il 30/04/2024

Il Segretario

GIACOMO EVANGELISTA

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il 24/04/2024 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:

**BORETTI MASSIMO**, Presidente

**BELLITTI GIUSEPPE**, Relatore

**GASPARINI GIACOMO**, Giudice

in data 24/04/2024 ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

- sull'impugnativa di ordinanza di sospensione collegiale di primo grado RG n. 200002/2024 depositata il 26/03/2024

proposto da

**Difeso da**

Avv. Arturo Pardi - PRDRTR56C06D969J

Rag. Mario Vittorio Serra - SRRMVT45M21G479Z

ed elettivamente domiciliato presso [arturopardi@pec.ordineavvocatipesaro.it](mailto:arturopardi@pec.ordineavvocatipesaro.it)

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale

elettivamente domiciliato presso

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- pronuncia ordinanza interlocutoria n. 59/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PESARO sez. 2 relativa al RG 294/2023 e pubblicata il 13/03/2024

**Atti impositivi:**

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08220230007316037000 IRES-ALTRO 2019

a seguito di discussione in camera di consiglio

**ELEMENTI IN FATTO E DIRITTO**

VISTO il ricorso proposto in primo grado dalla [REDACTED], iscritto al ruolo n. 294/2023 della CGT di I grado di Pesaro Pesaro, avverso la cartella esattoriale n. 08220230007316037; atto con cui veniva imposto alla VIM Srl il pagamento della somma di € 159.580,25, relativamente ad IRES per l'anno d'imposta 2019;

VISTA l'istanza di sospensione dell'esecuzione della predetta cartella esattoriale;

VISTA l'ordinanza n. 59/2024, depositata il 13 marzo 2024, con cui la CGT di primo grado di Pesaro respingeva la richiesta di sospensione dell'esecuzione con la seguente testuale dicitura: "*Visto l'art. 47 D. lgs n. 546/1992, la Corte ritenute non sussistenti le condizioni di legge respinge l'istanza cautelare e rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione nel merito.*";

VISTO il reclamo proposto dalla [REDACTED] avverso la predetta ordinanza, depositato il 26 marzo 2024 ed iscritto al ruolo di questa CGT di secondo grado col n. 200002/2024;

VISTE Le due memorie prodotte dalla reclamante [REDACTED] rispettivamente il 16 aprile 2024 ed il 22 aprile 2024, con particolare riferimento al documentato atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 08284202400000374/001, recante carico pari ad € 180.365,00 (data dell'atto 8 gennaio 2024);

VISTE le controdeduzioni all'appello (reclamo) cautelare, depositate dall'Agenzia delle Entrate [REDACTED] Provinciale di Pesaro, [REDACTED] n. [REDACTED] del [REDACTED] 2024;

UDITO nell'odierna camera di consiglio il Giudice relatore designato, dott. Giuseppe Bellitti;

UDITI i difensori delle parti: per la [REDACTED] è comparso l'avv. Arturo Bardi; per l'ufficio è comparso il [REDACTED]

RILEVATO che, in relazione al requisito del *fumus boni iuris*, in effetti l'ordinanza reclamata non reca motivazione alcuna a supporto del rigetto; e che, per contro, la reclamante ha prodotto a proprio sostegno ben undici sentenze di accoglimento dei relativi ricorsi (10 di primo grado ed una di appello, meglio indicate in atti), date sostanzialmente tra le stesse parti sulla medesima questione (disciplina sulle società non operative);

RILEVATO altresì che, con riferimento al requisito del *periculum in mora*, il patrimonio netto della società ammonta ad € 51.486,00, e che i canoni di locazione attengono a beni vetusti allocati in zone poco appetibili, come peraltro dimostrato dalla circostanza che si sono susseguiti ben sei conduttori; con canoni che sono a malapena sufficienti a coprire le spese di gestione (come dimostrato dalle perdite dichiarate negli anni 2020 e 2021, ulteriormente aggravate dalla crisi "Covid");

VISTO l'art. 47 del d.lgs. n. 546/92, così come risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 220/2023;

RILEVATA da ultimo l'autonomia della presente fase cautelare rispetto al processo di merito pendente innanzi alla CGT di primo grado di Pesaro, che peraltro sul punto si è già pronunciata; rilievo che rende perciò necessario che questa Corte si pronunci anche sulle spese del procedimento cautelare che occupa;

tutto ciò visto, udito e rilevato;

**P.Q.M.**

La Corte, in accoglimento del proposto reclamo ed in riforma dell'impugnata ordinanza cautelare, dispone la sospensione dell'esecuzione della cartella esattoriale impugnata e di ogni altro atto successivo ad essa correlato.

Condanna l'Ufficio alla rifusione, in favore della reclamante società, delle spese della presente fase cautelare, che qui liquida in complessivi € 1.200,00.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 24 aprile 2024.

Il Relatore  
(dott. G. Bellitti)

Il Presidente  
(dott. M. Boretti)